



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici,
politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

**Proposta di legge statale n. 7 relativa a:
MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
“NUOVO CODICE DELLA STRADA”**

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del
Regolamento del Consiglio regionale del Veneto con PROPOSTA DI NON
PASSAGGIO AGLI ARTICOLI**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria della:
PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai
sensi dell'articolo 121 della Costituzione d'iniziativa dei Consiglieri Zanoni,
Bigon, Camani, Guarda, Montanariello, Giacomo Possamai e Zottis

Licenziato il 16 marzo 2023 nella seduta n. 97
con la seguente votazione in ordine alla proposta non passaggio all'esame
dell'articolato:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	45	37	8	
Maggioranza richiesta	23			

Incaricato a relazionare in aula sulla proposta di non passaggio agli articoli il Consigliere Gabriele MICHIELETTO
Correlatore il Consigliere Andrea ZANONI

**MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
“NUOVO CODICE DELLA STRADA”**

Relazione accompagnatoria al testo depositato della proposta di legge:

“Nel recente rapporto sulla qualità dell’aria in Europa, l’Agenzia Europea dell’Ambiente ha calcolato per l’Italia 58.600 morti premature dovute alle polveri sottili. (“Air quality in Europe - 2019”, report pubblicato a ottobre 2019 dall’European Environmental Agency - EEA).

La Commissione europea ha già avviato due procedure d’infrazione nei riguardi dell’Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del particolato PM10. Gli sforamenti sono particolarmente frequenti, per vari motivi, nel bacino padano, che comprende larga parte del territorio veneto. In ragione di ciò, la Regione del Veneto ha approvato e ratificato nel 2013 un primo accordo di programma, e nel 2017 un “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto anche dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), dalle Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

In caso di emergenza da PM10 gli interventi prioritari previsti nell’accordo riguardano i soli comuni con più di 30.000 abitanti. (Allegato A della DGRV n. 836/2017, articolo 2, comma 1, lettera a). Ma l’inquinamento da smog non conosce confini amministrativi: perciò non hanno senso ordinanze con disposizioni che cambiano a seconda che i comuni siano sopra o sotto la soglia dei 30.000 abitanti, senza contare che molte disposizioni variano da comune a comune anche sopra i 30.000 abitanti.

Le ordinanze disegnano di fatto un territorio a macchia di leopardo, nonostante l’inquinamento da PM10 sia uniforme in tutta la regione, con la sola esclusione dell’area montana. Di conseguenza la gestione della lotta allo smog in Veneto viene condotta con misure scoordinate e disomogenee, che si dimostrano del tutto inefficaci.

Percorrendo una medesima arteria stradale spesso accade di dover rispettare restrizioni e disposizioni diverse a seconda del comune che viene attraversato.

Attualmente le ordinanze di blocco del traffico vengono emesse dai singoli sindaci: il codice della strada oggi non consente alla Regione di adottare misure di limitazione del traffico neppure nel caso l’inquinamento raggiunga livelli di allarme sanitario.

È perciò necessario modificare il codice della strada, conferendo questo potere alle Regioni, in modo da consentire l’adozione di provvedimenti applicabili in contemporanea e in maniera omogenea in tutto il territorio regionale interessato dall’emergenza.

La proposta di legge consta di due articoli che modificano rispettivamente gli articoli 6 e 7 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). In particolare l’articolo 1 integra il comma 1 dell’articolo 6, relativo alla

regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, prevedendo che il Presidente della Regione può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dandone tempestiva comunicazione al Prefetto competente per territorio, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, qualora la sospensione della circolazione sia dovuta a motivi di tutela della salute e sia necessario estenderla a un ambito territoriale sovracomunale o sovraprovinciale. Per le stesse finalità viene integrato (articolo 2) anche l'articolo 7 del Codice della strada relativo alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati. In particolare, con la predetta novellazione si prevede, sostanzialmente, che i sindaci qualora adottino secondo la rispettiva competenza ordinanze di sospensione totale o di limitazione della circolazione ne diano tempestiva comunicazione al Presidente della Regione e che tali provvedimenti, qualora la sospensione o limitazione temporanea della circolazione sia dovuta a motivi di tutela della salute, possano essere adottati anche dal Presidente della Regione. Viene, inoltre, integrato anche il comma 3 del medesimo articolo 7 prevedendosi, oltre alla attuale competenza del Prefetto, anche la competenza del Presidente della Regione per la sospensione o limitazione della circolazione sui tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati.”

La Seconda Commissione consiliare permanente nella seduta del 16 marzo 2023 ha deliberato, a maggioranza, la proposta al Consiglio di non passaggio all'esame dell'articolato della proposta di legge statale in questione.

*Hanno espresso voto favorevole il Presidente **Rizzotto** -con delega della Consigliera **Sponda**- ed i Consiglieri **Bet**, **Boron**, **Cavinato** -con delega del Consigliere **Centenaro**, **Michieletto** -con delega della Consigliera **Vianello**, e **Zecchinato** (Zaia Presidente), **Dolfin** e **Puppato** (Liga Veneta per Salvini Premier), **Soranzo** (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), **Valdegamberi** (Misto) e **Venturini** (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto).
Hanno espresso voto contrario i Consiglieri **Zanoni** -con delega del Consigliere **Montanariello** (Partito Democratico Veneto), **Ostanel** (Il Veneto che Vogliamo) e **Lorenzoni** (Misto).*

Incaricato a relazionare in aula sulla proposta di non passaggio agli articoli il Consigliere Gabriele MICHIELETTO.

Correlatore il Consigliere Andrea ZANONI.

**MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
“NUOVO CODICE DELLA STRADA”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
“Nuovo codice della strada”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole: “o su tratti di esse” sono aggiunte le seguenti parole: “, tale provvedimento può essere adottato anche dal presidente della regione competente per territorio, qualora la sospensione temporanea della circolazione sulle strade o su tratti di esse sia dovuta a motivi di tutela della salute e sia necessario estenderla ad un ambito territoriale sovracomunale o sovraprovinciale; in tale ipotesi, ne viene data tempestiva comunicazione al prefetto competente per territorio”.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
“Nuovo codice della strada”.**

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte le seguenti parole: “di tali provvedimenti ne viene data tempestiva comunicazione al presidente della regione competente per territorio ai fini del comma 1 bis;”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), i provvedimenti indicati nell'articolo 6, comma 1, possono essere adottati anche dal presidente della regione, competente per territorio, qualora la sospensione temporanea della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse sia dovuta a motivi di tutela della salute.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

a) dopo le parole “sono di competenza del prefetto” sono aggiunte le seguenti parole: “o del presidente della regione, competente per territorio, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 1,”;

b) le parole “, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada” sono sostituite dalle seguenti parole: “o del presidente della regione, competente per territorio, qualora la sospensione temporanea della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse sia dovuta a motivi di tutela della salute; i provvedimenti sono adottati sentito il parere dell'ente proprietario della strada”.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".	3